REGIONE MARCHE

Assemblea legislativa

proposta di legge n. 18

a iniziativa dei Consiglieri Marconi, Ausili

presentata in data 16 gennaio 2026

RICONOSCIMENTO DELLA GIUSTA REMUNERAZIONE NON INFERIORE AI COSTI DI PRODUZIONE AGRICOLI E ZOOTECNICI

Art. 1
(Finalità)

1. La Regione, al fine di tutelare le produzioni locali, la qualità e la sicurezza dei prodotti agricoli e il processo di distribuzione dal campo alla tavola promuove il riconoscimento della giusta remunerazione non inferiore ai costi di produzione verificati dai dati ufficiali ISTAT e da altri istituzioni pubbliche.

Art. 2
(Protocollo d'intesa)

1. La Regione, per le finalità di cui all'articolo 1, al fine di garantire l'efficienza, la competitività e un giusto rapporto tra tutti gli attori e operatori delle filiere agroalimentari regionali, promuove intese tra tutti gli anelli della filiera stessa mediante specifici protocolli d'intesa.

Art. 3
(Oggetto del protocollo d'intesa)

1. Il protocollo d'intesa è finalizzato a:
a) garantire un rapporto equilibrato tra tutti gli operatori della filiera agroalimentare regionale;
b) assicurare la rimunerativitá di ciascuna componente della filiera, condividendo il principio etico che il mercato riconosca prezzi-base non inferiori ai costi di produzione, prendendo in considerazione parametri oggettivi elaborati da enti pubblici, quali l'ISTAT, l'ISMEA, le università e i centri di studio e ricerca riconosciuti ai sensi di legge;
c) valorizzare i prodotti agricoli marchigiani;
d) promuovere l'efficienza e la competitività dell'intera filiera agroalimentare regionale, riconoscendo la qualità del prodotto.

2. In sede di stipula dei protocolli d'intesa, le organizzazioni rappresentative delle imprese agricole si impegnano a:
a) promuovere tra i propri associati, in tutte le fasi della produzione, lavorazione e condizionamento dei prodotti, l'adesione a meccanismi che garantiscano il rispetto del lavoro etico, della sicurezza alimentare, della qualità e rintracciabilità del prodotto;
b) promuovere nei contratti da stipulare un richiamo alle finalità di cui al comma 1;
c) promuovere la valorizzazione delle produzioni agricole regionali, anche attraverso lo strumento della rintracciabilità utilizzando, ove

possibile, i marchi dei prodotti DOP e IGP e i distretti del cibo, del bio regionali, ovvero altri marchi della Regione Marche ufficialmente riconosciuti o da realizzarsi ad hoc;

d) garantire per quanto possibile approvvigionamenti costanti di prodotti verso la grande distribuzione organizzata e la distribuzione organizzata, sia in termini di tempo e quantità (stock) che di qualità (standard);

e) promuovere ulteriori aggregazioni e forme di aggregazione degli operatori agricoli, consentendo di rispondere in maniera più puntuale alle esigenze di mercati ampi, della grande distribuzione organizzata e della distribuzione organizzata.

3. Nei protocolli d'intesa è previsto l'impegno della grande distribuzione e della distribuzione organizzata a:

a) costruire un percorso comune volto al rafforzamento della presenza dei prodotti di qualità dell'agroalimentare marchigiano nella rete di commercializzazione;

b) accrescere le opportunità per il rafforzamento della presenza degli stessi prodotti anche nei punti vendita extra regionali, compresi quelli nei paesi dell'Unione europea ed extraeuropei;

c) definire e condividere princìpi per un corretto percorso di indicizzazione dei prezzi, basati su parametri rappresentativi dei mercati nazionali;

d) garantire una giusta remunerazione ai soggetti della produzione e un prezzo equo per i consumatori.

4. Nei protocolli d'intesa è previsto, altresì, l'impegno della Regione ad operare per:

a) sostenere la competitività delle imprese agricole, vigilando sulla adeguata implementazione degli interventi del complemento di programma relativo alla Politica agricola comune per il periodo 2023/2027, sia in ordine ai pagamenti diretti che alle misure delle OCM, che, inoltre, alla programmazione ed attuazione degli interventi previsti nel suddetto complemento di programma del Piano strategico nazionale;

b) promuovere e incentivare la realizzazione di accordi di filiera e la costituzione delle organizzazioni dei produttori, quali soggetti in grado di aggregare l'offerta, determinando condizioni per una migliore programmazione delle forniture e migliori condizioni contrattuali;

c) rafforzare i controlli sulle filiere agro-alimentari, orientati a garantire il rispetto delle normative regionali, nazionali e comunitarie, anche attraverso un'adeguata azione antifrode a tutela delle produzioni marchigiane, in particolare riguardo le pratiche sleali, utilizzando tutti gli strumenti consentiti dalla normativa vigente;
d) non ammettere a misure di sostegno regionale le aziende responsabili di pratiche sleali, ai sensi della normativa vigente;
e) promuovere un'attività di confronto e collaborazione con la grande distribuzione organizzata e la distribuzione organizzata al fine di realizzare le finalità previste al comma 1 e di costruire un percorso coerente ed efficiente per far sì che le aziende produttrici pervengano a modelli organizzativi corrispondenti agli standard della grande distribuzione organizzata e della distribuzione organizzata;
f) realizzare campagne informative sugli obiettivi dell'intesa.

Art. 4
(Invarianza finanziaria)

1. Dall’applicazione di questa legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio della Regione.